

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(REVIGLIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 512, concernente proroga del termine di prescrizione per il recupero dell'imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 42 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è stata istituita, per l'anno 1976, un'imposta straordinaria sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

Il citato articolo stabilisce, tra l'altro, che il diritto dell'Amministrazione finanziaria a richiedere il pagamento dell'imposta e delle soprattasse dovute si prescrive nel termine di tre anni dalla data di scadenza del periodo utile per il pagamento del tributo che doveva essere assolto entro il 31 ottobre 1976.

Il preindicato termine di prescrizione si è rivelato assolutamente insufficiente perchè le operazioni di riscontro dei pagamenti effettuati dai contribuenti già di per sè stesse complesse e laboriose — basti tener pre-

sente che, per poter verificare se tutti i possessori di autoveicoli avevano adempiuto all'obbligo tributario, è stato necessario procedere alla registrazione di circa 30 milioni di pagamenti di tasse automobilistiche e di circa 9 milioni e mezzo di pagamenti di imposta straordinaria — sono state appesantite dagli errori commessi dai contribuenti (oltre 220 mila soggetti) che, nell'eseguire il versamento dell'imposta, hanno omesso di indicare o hanno indicato in modo errato gli estremi di identificazione del veicolo, provocando complicazioni ed enorme perdita di tempo per gli uffici finanziari tenuti a recuperare il tributo.

Dalla data dell'istituzione dell'imposta a tutt'oggi sono state portate a termine procedure che hanno interessato un totale di 944.000 partite; restano tuttavia scoperte

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altre 400.000 partite circa, che, se portate a termine, dovrebbero far recuperare all'erario circa 12 miliardi di lire.

Occorre, inoltre, tener presente che il predetto termine triennale di prescrizione, stabilito dal citato articolo 42 del decreto n. 648, non trova riscontro nei precedenti concernenti la stessa materia.

Ed invero in occasione dell'istituzione della prima imposta straordinaria *una tantum* del 1974 (decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 346) non venne stabilito alcuno specifico termine di prescrizione per il recupero dell'imposta, per cui l'Amministrazione potè disporre dell'ordinario termine di prescrizione decennale (ex art. 2946 del codice civile), termine che del resto era in linea con quello analogo in materia di riscossione delle tasse automobilistiche (il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, non

prevede un particolare termine di prescrizione).

Sembra utile infine ricordare che, in genere, per tutti i tributi indiretti sugli affari (imposta di registro, di successione, IVA, ecc.), le relative leggi prevedono il termine di prescrizione quinquennale.

Per i motivi sopra riportati, si ravvisa pertanto l'opportunità di prorogare — per il tempo materiale strettamente necessario per colpire gli evasori e recuperare l'imposta — il ripetuto termine di prescrizione allineandolo con quello previsto per i tributi indiretti, di cui si è fatto cenno.

A ciò si è provveduto con il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 512 — stante l'evidente necessità di adottare un provvedimento d'urgenza — inteso a prorogare di due anni l'originario termine di prescrizione triennale.

Del predetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 512, recante proroga del termine di prescrizione per il recupero dell'imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

Decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 25 ottobre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di prescrizione, stabilito dall'articolo 42 del citato decreto, per il recupero, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine di prescrizione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è stabilito in cinque anni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO